



# FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA Compresa

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.

## OGGETTO: CREDITO DI FIRMA

### SEZ. I) INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO:

CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni. Sede Legale e Direzione Generale in Firenze, via S. Caterina D'Alessandria, 4 – 50129. Tel 05546811 -Indirizzo e-mail: [info@centrofiditerziario.it](mailto:info@centrofiditerziario.it); Indirizzo PEC: [centrofiditerziario@actaliscertymail.it](mailto:centrofiditerziario@actaliscertymail.it); Indirizzo internet: [www.centrofiditerziario.it](http://www.centrofiditerziario.it)  
Capitale sociale al 31/12/2024: € 26.471.552. Riserve al 31/12/2024: € 1.964.116.  
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05571080489 - Iscritta in data 02/01/2017 nell'Albo unico di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n. Iscrizione 130, N. iscriz. Elenco gen. U.I.C. 37760 del 30/03/2006 prot. 010318.

### SEZ. II) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO GARANZIA COMPRESA

La Garanzia Compresa ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte della Banca convenzionata. Per la Garanzia Compresa il Cliente non sostiene alcun esborso economico diretto verso CentroFidi, ad eccezione delle spese di istruttoria (SPI), in quanto le commissioni per il rilascio della garanzia (SPG) sono corrisposte direttamente dalla Banca e sono recuperate dalla stessa nella determinazione del tasso di interesse pagato dal Cliente per il finanziamento erogato.

**Struttura e funzione economica.** Con il rilascio del credito di firma CentroFidi garantisce la Banca in caso di mancato pagamento di un debito del cliente (affidato) nei confronti della Banca stessa; ne consegue che soltanto quest'ultima ha titolo per attivare il credito di firma rilasciato da CentroFidi, mentre tale diritto non spetta in alcun modo al cliente - debitore. Il debito del cliente verso la Banca, sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra il cliente e Banca ed avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla Banca. Le percentuali di garanzia prestata da CentroFidi a fronte delle predette operazioni e servizi sono calcolate come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca, nella misura dell'80% per le operazioni di medio/lungo termine non supportate da garanzia ipotecaria. Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa pagato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto nei tempi e nelle forme concordate. **Principali rischi (generici e specifici).** Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da CentroFidi, dalla restituzione di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione della cauzione da parte di CentroFidi, nei casi previsti nella "Richiesta Concessione di Garanzia", sintetizzabili nella mancata restituzione totale o parziale da parte del cliente del finanziamento garantito da CentroFidi, e nel richiamo delle cauzioni a Riserva da parte del Consiglio di Amministrazione di CentroFidi per i casi previsti.

#### Operazioni garantibili e Imprese beneficiarie.

Finanziamenti (MUTUO CHIROGRAFARIO) destinati ai seguenti interventi:

- investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari strumentali
- investimenti nel capitale circolante (spese correnti) e scorte.

PMI e i Professionisti richiedenti garanzia CentroFidi ammissibile ad una riassicurazione del Fondo garanzia per le Pmi legge 662/96 non inferiore all'80%.

#### Riassicurazione e controgaranzia.

La garanzia deve essere assistita dalla riassicurazione e controgaranzia del "Fondo di Garanzia per le PMI".

In questo caso, il Cliente dovrà fornire a CentroFidi Terziario tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

### SEZ. III) ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Per ogni proposta di affidamento, anche cumulante più forme tecniche, sono dovute spese di istruttoria (SPI) da versare anticipatamente e indipendentemente dal buon esito dell'operazione fino ad un massimo di € 800,00. Le commissioni per il rilascio della garanzia (SPG) corrisposte dalla Banca a CentroFidi Terziario, applicabili al perfezionamento dell'operazione, variano in funzione della tipologia di impresa richiedente (micro/piccola o media), in base alla durata e alla fascia di merito attribuita dal modello di rating del Fondo di Garanzia per le PMI. Ogni commissione espressa quale percentuale in questo documento è da intendersi sempre calcolata sull'importo dell'affidamento bancario complessivamente garantito.

Micro e Piccole imprese come definite dall'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE			
Prodotto	FASCIA	5 anni e 7 anni	10 anni e 15 anni
COMP-MT-8080 Micro	1	4,55	4,70
	2	5,40	5,65
	3	5,90	6,30
	4	6,45	6,90

Medie imprese come definite dall'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE			
Prodotto	FASCIA	5 anni e 7 anni	10 anni e 15 anni
COMP-MT-8080 Medie	1	4,80	4,95
	2	5,65	5,90
	3	6,15	6,55
	4	6,70	7,80

In dipendenza di particolari condizioni di rischio connesse con l'operazione in richiesta rilevabili in fase di istruttoria o determinabili in sede di delibera, CentroFidi può richiedere un deposito cauzionale fino all'importo massimo del 35% dell'ammontare dell'operazione garantita quest'ultimo sarà a carico dell'impresa richiedente e non della Banca.

#### Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato:

CentroFidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il richiedente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CentroFidi. Dette condizioni economiche (tassi di interesse fissi o variabili, date di valuta applicabili, periodicità e modalità di calcolo degli interessi, interessi di mora, criteri di indicizzazione, tassi di cambio, spese e commissioni di varia natura) sono stabilite dalla banca/intermediario finanziario convenzionati, ed accettate dal richiedente in fase di stipula dei relativi contratti.

### SEZ. IV) SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del richiedente CentroFidi rilascia a proprio insindacabile giudizio una garanzia accessoria alla fornitura dei prodotti finanziari e/o ai finanziamenti che il richiedente intende ottenere dalla Banca. Tale garanzia è autonoma rispetto a qualsiasi altra eventuale fideiussione che terzi rilasciassero in favore della Banca in relazione alla medesima posizione debitoria; è pertanto espressamente escluso ogni vincolo di co-fideiussione, ogni diritto di regresso da parte di altri fideiussori ed ogni beneficio della divisione tra fideiussori. In virtù della garanzia emessa, CentroFidi assume l'obbligo di pagare alla Banca, l'importo indicato dalla Banca come dovuto dall'affidato rivelatosi insolvente, entro i limiti di tempo e di importo della garanzia prestata sulla specifica linea di fido garantita. L'importo della garanzia prestata da CentroFidi è calcolata come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca nella misura del 80% per le operazioni a medio/lungo termine. Relativamente ai pagamenti a seguito di escussione da parte di CentroFidi a favore della Banca, non sussiste obbligo per CentroFidi di dare avviso all'affidato rivelatosi insolvente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui CentroFidi viene espressamente esonerato.

CentroFidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex l. 662/96 e, nel caso in cui si verificano le condizioni di ammissibilità alla riassicurazione/controgaranzia del suddetto Fondo, il richiedente manifesta fin d'ora la propria volontà a che CentroFidi valuti la possibilità di presentare domanda di intervento.

#### Deposito cauzionale

Nel caso in cui venissero richieste cauzioni queste in ogni caso verranno obbligatoriamente depositate, senza produrre frutti, presso - e nell'esclusivo interesse di - CentroFidi (il quale ne manterrà pertanto la piena disponibilità oppure il diritto esclusivo di rinunciarvi) fin quando il richiedente usufruisca di una qualsiasi garanzia di CentroFidi. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino a liberazione totale di ogni obbligazione, in essere od eventuale, che potrebbe sorgere in capo a CentroFidi, anche per esborso a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza delle garanzie prestate a favore del richiedente.

Le cauzioni saranno definitivamente trattenute - e pertanto rinunciate ad ogni effetto di legge - quando si manifesti uno degli eventi meglio specificati nel "Contratto Concessione di Garanzia", e qui sinteticamente riportati:



# FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA Compresa

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.

- I) mancata restituzione totale o parziale di anche uno solo dei finanziamenti erogati al cliente garantiti da CentroFidi. La cauzione verrà trattenuta a titolo definitivo fino a concorrenza della perdita effettiva subita da CentroFidi, salvo il recupero del maggior danno subito.
  - II) delibera del consiglio di amministrazione di CentroFidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di far fronte a perdite su garanzie emesse che non trovino capienza nei fondi rischi o nelle riserve di patrimonio netto.
  - III) delibera del consiglio di amministrazione di CentroFidi per richiamo delle cauzioni a Riserva allo scopo di mantenere un corretto livello di patrimonializzazione e/o un livello di rating adeguati all'ottimale esercizio – in accordo con le norme e i regolamenti bancari nazionali e internazionali – dell'attività finanziaria statutariamente prevista.
- Quando non si verificano le ipotesi sopra descritte, i depositi saranno restituiti a partire dalla fine del trimestre nel corso del quale il soggetto garantito ha presentato al CentroFidi richiesta scritta di rimborso accompagnata dalla documentazione bancaria attestante l'estinzione dell'esposizione garantita. CentroFidi Terziario S.c.p.a. informa che, avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 26/10/1972 n° 633, non emetterà fattura per le somme sopra indicate. Il cliente ha tuttavia facoltà di ottenere la fattura, facendone richiesta scritta entro 7 giorni - a pena di decadenza - dal pagamento del corrispettivo. La richiesta inoltrata oltre tale termine non sarà evasa, potendo comportare l'irrogazione delle pene pecuniarie previste al Titolo IV del medesimo D.P.R. 26/10/1972 n° 633.

### Fornitura dei servizi finanziari e tempi di erogazione

CentroFidi non è responsabile dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dagli Istituti di Credito o Intermediari finanziari convenzionati. I tempi di delibera di CentroFidi sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. Il rilascio della garanzia potrà avvenire esclusivamente previa ricezione della comunicazione di avvenuta delibera dell'affidamento da parte degli istituti di credito convenzionati ed in seguito alla sottoscrizione del contratto di garanzia da parte del richiedente. I tempi massimi di rilascio sono di 90 giorni dal momento della ricezione della delibera da parte della Banca.

### Esonero da responsabilità e recesso

Sia il richiedente che CentroFidi possono recedere dal contratto di garanzia ai sensi dell'art. 1373 codice civile a mezzo raccomandata A/R da trasmettersi alla controparte. Se a recedere è il richiedente questo può inviare lettera raccomandata a: CentroFidi Terziario Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi per azioni, Via Santa Caterina d'Alessandria, 4 – CAP 50129 – Firenze. Qualunque sia il soggetto ad esercitare il recesso, questo non ha effetto per le prestazioni già eseguite, delle quali pertanto non può essere richiesta la restituzione. Per le proposte contrattuali negoziate fuori dai locali commerciali con clienti consumatori, questi hanno diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di quattordici giorni. In qualsiasi caso di recesso il richiedente non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti di CentroFidi o dei confidi soci neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso. Per affidamenti accordati a revoca, in caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del richiedente, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R il tempo massimo di revoca della garanzia da parte di CentroFidi sarà di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato tutte le principali condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate.

### Reclami, ricorsi e conciliazione e privacy

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario o richiedere di esercitare i propri diritti (cfr. capo III - Regolamento Europeo 679/2016), anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. Indirizzo geografico: CentroFidi Terziario Sepa – Ufficio Reclami – Via S. Caterina d'Alessandria n. 4 – 50129 - Firenze (FI); indirizzo di posta elettronica: info@centrofiditerziario.it. CentroFidi risponderà entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi: all'"Organismo di conciliazione bancaria" costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto al n.3 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, quale organismo di mediazione eletto dalle parti, salvo diverso accordo, o in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CentroFidi.

### DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. / la Sig.ra \_\_\_\_\_ con la qualifica di dipendente/collaboratore di:

- CentroFidi Terziario Sepa
- Confidi consorziato /Società di servizi convenzionata con CentroFidi Terziario Sepa per la raccolta delle domande di garanzia \_\_\_\_\_

### ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_

in proprio/in qualità di titolare/i legale/i rappresentante/i di \_\_\_\_\_

Dichiara/no di aver ricevuto e di aver preso visione di copia integrale di questo Foglio Informativo, composto di n. 2 pagine.

Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____